



Tribunale di Forlì
Sezione Fallimentare

Fallimento:)

Giudice Delegato: Dott. Alberto Pazzi

Curatore:

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione

Domande tempestive

Procedura: 01

Da data esame: 16/10/2014

A data esame: 22/10/2014

Da data esec SP: 22/10/2014

A data esec SP: 22/10/2014

Surroghe incluse: NO

Int. Post-Fall inclusi: NO

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tempestive

ILCASO.it

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - C. 2014/1100001/2014

Tribunale ordinario di: Forlì - G.D.: Dott. Alberto Pazzi - Curatore: Dott. Pier Domenico...

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP Data Esec SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			DECISIONE PRESA		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
				dal dipendente al lordo delle imposte, per cui la somma per t.f.r. a credito del richiedente è di €. 6.468,55, a cui va tolto, per compensazione, il credito della società di €. 63,14 e pertanto si propone l'ammissione del credito in via privilegiata ex art 2751 bis, n.1, nella misura di €.6.405,41, con il rigetto della maggior somma richiesta in quanto non compete, oltre alle somme per rivalutazione ed interessi da calcolarsi e pagarsi al momento del riparto per quanto riguarda la rivalutazione monetaria ex art. 429, terzo comma c.p.c., dal dovuto sino alla data di esecutività dello stato passivo e per quanto riguarda gli interessi legali dal dovuto al deposito del piano di riparto in cui il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente.			dovuto al deposito del piano di riparto in cui il credito sarà soddisfatto anche se parzialmente.		
		24.020,70	0,00	24.020,70	0,00	0,00	24.020,70	0,00	0,00
00-00026 12/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario:				Trattandosi del residuo compenso per l'incarico di commissario giudiziale nel c. si propone l'ammissione in prededuzione, come richiesto, di €. 24.020,70 oltre iva e cpa, sempre in prededuzione, al momento del pagamento.			Il G.D., considerato che i crediti prededucibili costituiscono una categoria aperta che contempla, accanto a una categoria tipica di ordine legale (i crediti prededucibili così qualificati da una specifica disposizione di legge), una categoria atipica di ordine giudiziale (i crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali ai sensi dell' art. 111, 2° c., l. fall.), a cui la prededuzione può essere riconosciuta sulla scorta di due distinti e autonomi criteri, quello cronologico, relativo ad atti posti in essere in costanza di procedura, e quello teleologico, relativo ad atti anteriori ad essa funzionali (" in forza del combinato disposto di cui agli articoli 67, 3° c., lett. g), e 111, 2° c., l. fall. devono essere considerati crediti prededucibili, assunti in funzione delle procedure concorsuali, anche quelli aventi per oggetto la prestazione di servizi strumentali alle procedure e in particolare inerenti all'attività effettuata dal professionista in favore dell'imprenditore, poi dichiarato fallito, in conseguenza dell'ammissione del concordato preventivo, dovendosi intendere l'enunciato strumentale come sinonimo di funzionale e non rilevando la loro natura concorsuale per essere sorti in periodo anteriore al fallimento" Cass. 14.3.2014 n 6031; nello stesso senso id. 5.3.2014 n. 5098); considerato che rientrano nella prima categoria dei crediti prededucibili atipici (crediti occasionali) quelli sorti in concomitanza con la procedura sotto un profilo cronologico e riconducibili agli organi concorsuali sotto un profilo soggettivo; considerato che rientrano nella seconda categoria (crediti funzionali) i crediti sorti anteriormente all'inizio del concordato preventivo qualora le attività dalle quali essi originano siano state funzionali o strumentali rispetto alla procedura concorsuale (atteso		

IL CAS

Stato passivo creditori, richiesta, proposta, ammissione - C

Tribunale ordinario di: Forlì - G.D. : Dott. Alberto Pazzi -
 Curatore: Dott

Massa - Cron Data domanda Data Esame SP Data Esec SP	Creditore Domiciliatario	RICHIESTA DEL CREDITORE		PROPOSTA DEL CURATORE			DECISIONE PRESA		
		Privilegio	Chirografo	Privilegio	Chirografo	Escluso	Privilegio	Chirografo	Escluso
00-00027 12/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: a:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				Da ammettersi come richiesto a condizione che il creditore effettui il pagamento a favore di Romagna Est B.C.C. del credito garantito e nei limiti di quanto effettivamente verrà pagato.			che la ratio di una simile collocazione è costituita dalla volontà di favorire il ricorso alla procedura di concordato preventivo); considerato che tale funzionalità o strumentalità deve essere valutata dal G.D. in sede di riconoscimento della prededuzione tenendo conto non solo degli automatici vantaggi per i creditori derivanti dall' introduzione della procedura concorsuale, in ragione degli effetti tipici della consecuzione (tra i quali l' emersione tempestiva dello stato di insolvenza, la cristallizzazione della massa ex art. 55 l fall., la retrodatazione del periodo sospetto ai fini della revocatoria fallimentare ex art. 69 bis l. fall. e l' inefficacia ex lege delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni precedenti la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese), ma anche del decisivo contributo dato al conseguimento dei vantaggi per la massa dei creditori e dell' adeguatezza funzionale della prestazione resa alle necessità risanatorie dell' azienda; considerato che il creditore istante ha svolto il ruolo di Commissario giudiziale nel primo concordato e vanta quindi un credito prededucibile di natura occasionale, ammette in prededuzione, come richiesto e proposto € 24.020,70 oltre a iva e cpc, sempre in prededuzione, al momento del pagamento.		
00-00028 12/09/2014 16/10/2014 22/10/2014 PEC Creditore: PEC Domiciliatario: a:		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
				Da ammettersi come richiesto a condizione che il creditore effettui il pagamento a favore di Romagna Est B.C.C. del credito garantito e nei limiti di quanto effettivamente pagato.			Il GD Preso atto dell'indiscussa esistenza della fideiussione e del fatto che la stessa ancora non è stata escussa dal creditore garantito, visto l'art. 55, comma 3, l.f., ammette il credito di €. 20.000,00 in via chirografaria al passivo a condizione che il creditore istante adempia la garanzia prestata nei confronti di Romagna Est B.c.c. e nei limiti di tale effettivo adempimento;		
				Da ammettersi come richiesto a condizione che il creditore effettui il pagamento a favore di Romagna Est B.C.C. del credito garantito e nei limiti di quanto effettivamente pagato.			Il GD Preso atto dell'indiscussa esistenza della fideiussione e del fatto che la stessa ancora non è stata escussa dal creditore garantito, visto l'art. 55, comma 3, l.f., ammette il credito di €. 20.000,00 in via chirografaria al passivo a condizione che il creditore istante adempia la garanzia prestata nei confronti di Romagna Est B.c.c. e nei limiti di tale effettivo adempimento.		